

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====000(0)000=====

Prot.n. 567

29 AGO. 1956
Brindisi, li

Al Sig. Le Guido Maddalena
22 lotto - Scala 8 - L. 5-8
Mesagne

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-

IL PRESIDENTE
(Com. Le Guido VALLARINO)

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BRINDISI

N. 5682 di prot.

Brindisi, li 17 Giugno 1955

OGGETTO: Maestra di Ruolo DE GUIDO Maddalena.

CERTIFICATO

Risposta a nota N. del

Alligati

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

Veduta la domanda;

Veduti gli atti di Ufficio;

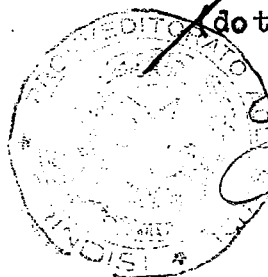
CERTIFICA

Che la Maestra DE GUIDO Maddalena, delle Scuole elementari di Mesagne, versa i contributi Ina-Cassa ininterrottamente dal 1° Aprile 1949.

Si rilascia a richiesta dell'interessata, ed in carta semplice, per assegnazione di alloggio.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

(dott. T. Noschese)



Normali 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. DE GIUKDO MADDALENA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/3 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 5600 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 492 14760

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte 1963

IL DIRETTORE

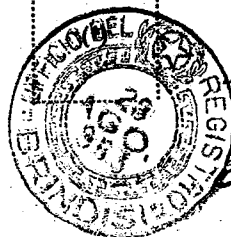
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMELO MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1981, n. 1288)

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

MOBILITARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Bol. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 6 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
del campione unico

ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino denunciante 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritto (1) Com. te Ubalde

VALLARINO nella sua qualità
di Presidente I.A.C.P.

dimorant e (2) a Brindisi-Casimiro 9

dichiarando di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

SIG. RA DE GUIDO MADDALENA

convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.B/8- del 3°
Letto di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

durata della locazione: dal 10.8.1962 al 10.8.1963

Corrispettivi pattuiti: £. 5600- mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 32692

A add.



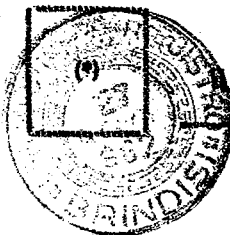
I DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 19 al N. 2943

ol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecento

IL CASSIERE

Bollo e calendario



IL DIRETTORE
DIRETTORE RILEGENTE
Dott. Davide Esano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

a) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisce il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguen-

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. DE GUIDO Maddalena

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 5.600 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 19 per la Prov. di Brindisi ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960
11 AGO 1960I DENUNZianti
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 435

vol. 4 foglio registro Atti privati, ed esatte lire 10.000

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

 (§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. DE GUIDO Maddalena

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 del 3° lotto

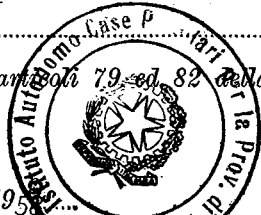
di Case Popolari nel Comune di MESAGNE

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 5.600 mensili anticipate:

Fatta la presente denuncia in esequimento degli arttoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959 27 Agosto 1959



I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1246

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Novantotto



IL PROCURATORE

Giovanni Calasso

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti (3) ed il

Sig. De Guido Madolena

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8/B del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di M. S. Agnese

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 5.600 mensili anticipate. 2/200

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

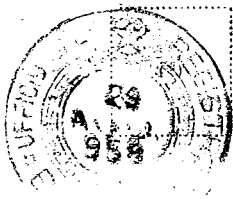
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 19 al N. 1116

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Cam.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. De Guido Gaetano

In esito

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 8 B del 3° Lotta
di case popolari nel Comune di Mesagne

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 5.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57..

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Cam.te. Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO 1957 19 al N. 177

vol. foglio registro Att. privati, ed esatte lire 1.000.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N° 15246

Brindisi, lì 18 DIC. 1984

RACCOMANDATA A.R.

- Al Sig. DE GUIDO MADDALENA

Via Pisacane, n. 2

- M E S A G N E -

OGGETTO: Legge 8.8.1977, N° 513 (art. 28) e Legge 5.8.1978, N° 457 - (art.52) -
Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Mesagne
Lotto 3° alla Via Pisacane
n. 2, scala B, int. 3, piano 1° . =

In riferimento alla Sua domanda di conferma del riscatto ed alla documentazione ad essa allegata, si comunica che il prezzo di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, é pari a £. 4.410.000=

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell'ammontare del Suo reddito complessivo familiare e delle modalità prescelte di pagamento, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a) - in caso di pagamento per contanti la somma di £. 3.087.000= (diconsi £ ire .Tremilionioottantasettemila=====)
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% di tale importo;
- b) - in caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di £. 661.500=..
(diconsi £ire...Seicentosessantunomilacinquecento=====)
oltre l'I.V.A. nella misura del 2% del prezzo di cessione di cui al primo paragrafo. Il residuo debito di £. 3.748.500= sarà ammortizzato in anni 15 ad un tasso di interesse annuo del 5,50% .

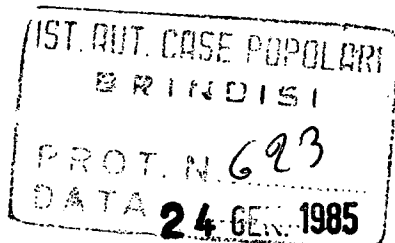
Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata A.R., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.=

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/pe1



Torre S. Susanna, 22 Gennaio 1985

RACCOMANDATA R.R.

Spett.le

Istituto Autonomo Case Popolari
della Provincia di Brindisi
Ufficio riscatto alloggi I A C P

In riferimento alla Vostra raccomandata A.R. del 18/2/1984, N° di prot. 15746, comunico a codesto Ufficio che, aderendo alle condizioni da Voi stabilite, accetto la cessione in proprietà dell'alloggio popolare, sito in Mesagne Via C. Pisacane, lotto 3°, Sc. B, Int. 3, I° p. del quale sono assegnataria dal dicembre 1955.

Per il pagamento, decido di versare in contanti, all'atto della stipula, la somma da Voi stabilita e cioè L. 3.087.000 (diconsi Lire Tremilioniottantasettemila=) oltre l'IVA.

In attesa di Vostre ulteriori comunicazioni, con tutta osservanza

Maddalena De Guido

Mitt.: DE GUIDO MADDALENA

VIA C. PISACANE

CASE POP.ri - 3° LOTTO - SC. B - INT. 3 - P. I°

MESAGNE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 1199

Brindisi, lì - 8 FEB. 1985

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Notaio DR. VINCENZO LOIACONO

Piazza Cairoli, n. 33

- B R I N D I S I -

- Al Sig. Ra-DE GUIDO MADDALENA

Via Pisacane, n. 2

- M E S A G N E -

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare alto in.....
Messagne - Lotte 39 - Sc. A. r. Int. 3 - piano 1° - Via Pisacane, n. 2 -
Pagamento in unica soluzione - Assegnatario DE GUIDO.....
MADDALENA..... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/78,
n. 457.-

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 3.087.000= (diconsi lire Tremilionitottantasettemila.....) e della relativa I.V.A. nella misura del 2% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato del momento dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare all'Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dallo Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz

Istituto Autonomo Case Popolari
72100 BRINDISI
Cod. Fisc. 00061820742

fattura n. 12

a saldo/in conto vs. ordine

Brindisi, 8 Febbraio 1985

RIFERIMENTI

CONSEGNA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura.

Sigra De Guido Marchionne
Via Pissone 2

Messagne

quantità	descrizione	prezzo	imponib. ☒ %	imponib. ☐ %	imponib. ☐ %
	Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Messagne, lotto 3°, se B, int 3, piano 1°, Via Pissone 2 - Legge 513 e 457 Prezzo di cessione		3087000		
A/C Bonnes di Napoli		imponibili	3087000		
N° 107303882484 - 3087000		IVA	61770		
N° A4004234185 - 61770		totale	3148770		
PAGAMENTI		totale fattura 3148770			

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. n. 498

Brindisi, lì 30 GEN 1985

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. ra DE GUIDO MADDALENA
Via/~~Riazza~~ Pisacane, n. 2
Lotto 3°, scala B int. 3
- M E S A G N E -
- Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in Messagne
Lotto 3° - Sc/B - Int. 3 - piano 1° - Via Pisacane, n. 2
Assegnatario DE GUIDO MADDALENA
Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978, n. 457 -

Con riferimento alla lettera della S.V. del con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo di cessione dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 3.087.000= quale prezzo di cessione dell'alloggio e uno di £. 61.740=pari 2% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del Gennaio 1985 e per la comunicazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1980.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)

GR/mz
al Dicembre 1984 V° E' in regola
non deve nulla
per cessione casa al 31.12.85
cf

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art.28 della Legge 3/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/78, n.457)

§

- Assegnatario: DE GUIDO MADDALENA
- Alloggio sito in M E S A G N E Lotto ~~CESSIONE~~ 3°
alla Via Pisacane 2 Scala B int. 3 piano
1°
.....

§

- Valore venale alloggio determinato dall' U.T.E. £. 7.000.000
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre " =
Valore venale dell'alloggio al netto £. 7.000.000

R I D U Z I O N I

a) -- 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino ad un massimo di anni 20:

- Dal 16/12/1955 (data inizio locazione)
- Al Nov. 1984 (massimo anni 20 o data lettera di comunicazione prezzo)

Anni n. 20 x 1,5% = 30% su £. 7.000.000= pari a £. 2.100.000

PREZZO DI CESSIONE £. 4.900.000

b) -- Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di richiedente con reddito non superiore a quello determinato ai sensi di legge (6.875.000)

(Reddito lordo	£. 3.080.895.
(Riduzione per n. figli a carico	")
(Riduzione del 40% per reddito di lavoro dipendente	")
(Reddito comparabile con limite di legge	" 3.080.895.
(ge - <u>INFERIORE</u> -	=====

Riduzione del 10% su £. 4.900.000= pari a £. 490.000

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE £. 4.410.000
=====

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8/8/1977, n.513 e Art.52 della Legge 5/8/1978 n.457)

****§****

PAGAMENTO IN CONTANTI:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£. 4.410.000
- Sconto 30%	" 1.323.000
Definitivo prezzo di cessione	£. 3.087.000 + IVA
	=====

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.
- Sconto 20%	"
Definitivo prezzo di cessione	£.
	=====

PAGAMENTO RATEALE:

a) - Reddito inferiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio.....	£. 4.410.000 + IVA
- Anticipo in contanti del 15%	" ...661.500
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£. 3.748.500
	=====

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.
- Anticipo in contanti del 30%	"
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.
	=====

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00{00=====

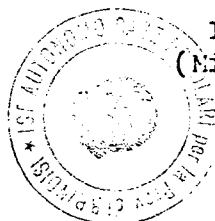
25 LUG 1984
Brindisi, 11

PROT. N. 7365

- All'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta deter-
minazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della legge 2.7.49 n. 408 in VIESTE rione _____
Via DISAGNE N. 2 lotto 0 cant. 3 scala B piano
1° int. 3 Sig. DE GUIDO MADDALENA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art.
52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler pro-
cedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare,
senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE
(Michele MARCISI)
(Don. Francesco CAIULO)

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

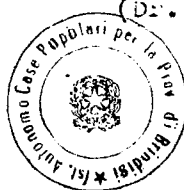
PROT. N. 5461/2044
Brindisi, 11 24.9.1984

- All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione del
lo immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi,
ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato mo-
dello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui allo
oggetto, si stima l'alloggio medesimo in L. 7.000.000 (Settemilioni)
al netto delle migliorie apportate dall'as-
segnatario.

Per copia conforme



(Dr. Ing. Carlo BATTISTA)
Brindisi 11 12.10.84

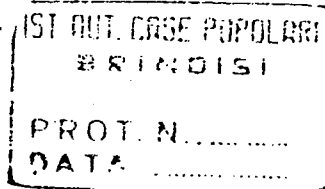
IL COORDINATORE GENERALE
(Don Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25 LUG. 1984

PROT. N.

2365



All'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

Brindisi, li

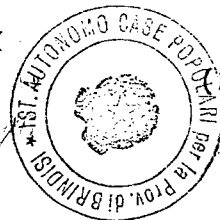
OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2749 n. 408 in VIESTE rione VIESTE
Via PIRELLA n. 2 lotto 3 scala B piano 1° int. 3 Sig. DE GUIDO MADDALENA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.

Per copia conforme

Brindisi, li 12.10.1984

IL COORDINATORE
(Dott. Ing. Antonio Turi)



IL PRESIDENTE
IL V. PRESIDENTE
(Dott. Francesco CAULO)

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

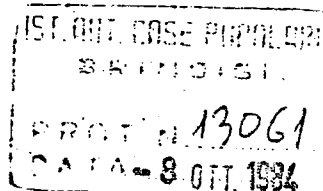
PROT. N. 5164/2064
Brindisi, li

24 SET. 1984

- All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 28/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato modello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto, si stima l'alloggio medesimo in L. 7.000.000 (settemilioni) al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Ing. Carlo BATTISTA)

Assegnatario C.I.S. DE LUCA ANTONELLA MESAGNE
Quartiere _____ Lotto 3 Via PISAGNE
Civ. 2 Pal. _____ Scala B Piano 1 int. 3 Vani ut. 2+2
Legge di finanziamento 27.1949 N. 404 Anno di ultimazione _____

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 3909 Fg. di mappa
pa 39 Partic. 600 Sub 8 Cat. 2/4 Cls 4 Vani cat. 3,00
Rendita £. 492

il Box è riportato alla partita _____ Fg. di mappa _____ Part. _____
Sub. _____ Cat. _____ mq. _____ Rendita £. _____
l'area esclusiva scoperta di mq. _____ è riportata alla partita _____
fog. _____ part. _____

- CONFINANTI ALLOGGIO

NORD VIA PISAGNE
SUD VIA MARCONI
EST SCALA B - ALLOGGIO INT. 4
OVEST VIA MAMELI

- CONFINANTI SCANTINATO

- AREA INDIVIDUALE

- PARTI ED AREE COMUNI

- PARTI ED AREE CONSORTILI

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. _____ Balconi mq. _____ Cantina o Box _____

Area scoperta esclusiva mq. _____

IL COORDINATORE
Servizio Edilizia - Patrimonio
(Geom. Vito Savino)



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. L. Fungo)

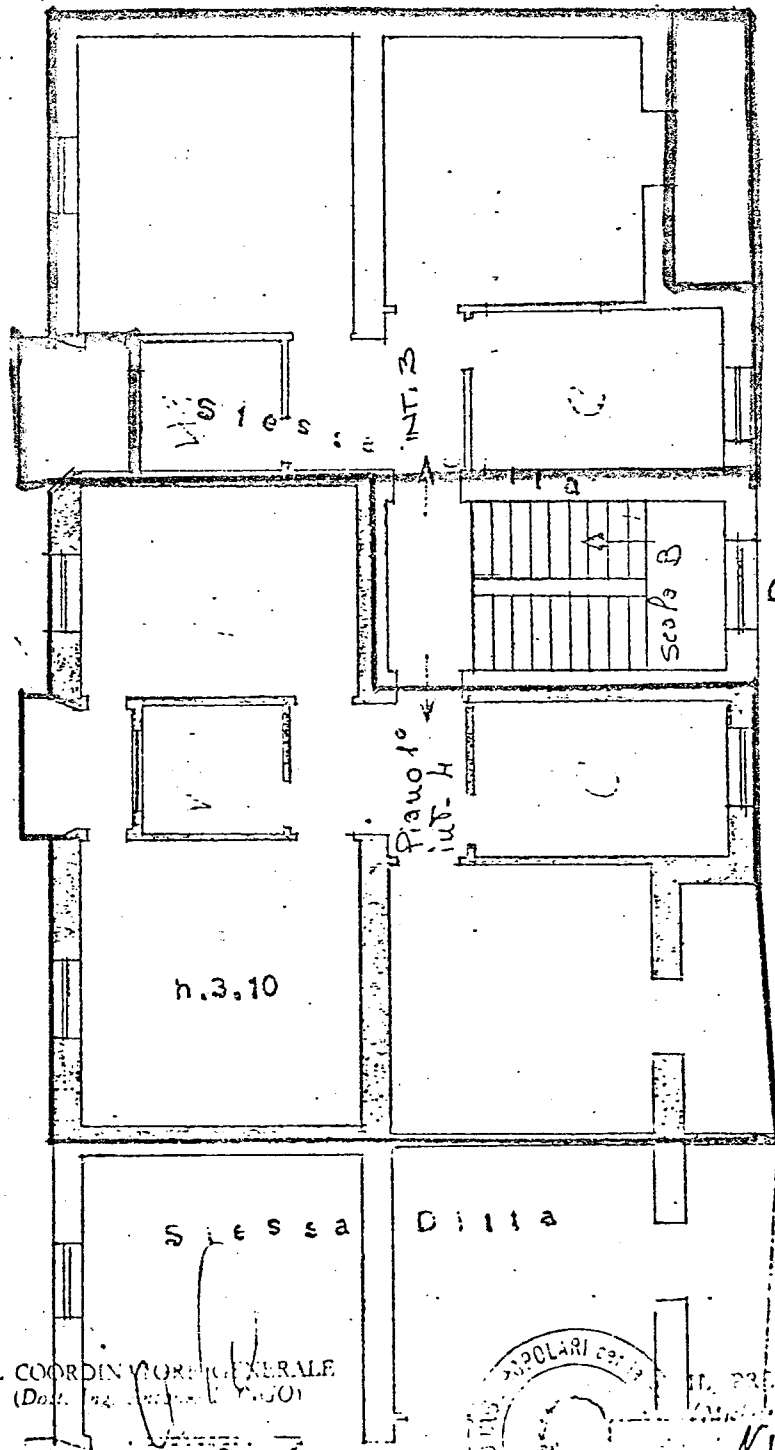
Scala 1:100

Pianta p. 1°

VIA MANELLI

Via Mareoni

MESAGNE " LOTTO 3°



B civ. 2

Via Pisacane

Stessa Ditta

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. ...)



IL PRESIDENTE
(Ing. ...)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Immobiliare oggett-

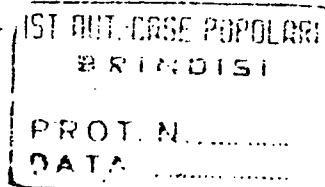
Immobiliare oggett-
in della denuncia de-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25 LUG. 1984

PROT. N.

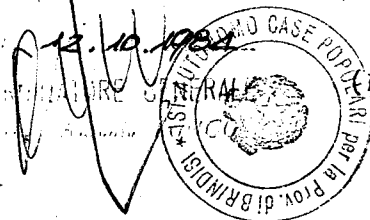
2365



Brindisi, 11
All'UFFICIO TECNICO ERARIALE
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Richiesta determinazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi della legge 2/49 n. 408 in VERGATE rione VERGATE Via DISCANE N. 2 lotto 5 scala B piano 1° int. 3 Sig. DE GUIDO MADDALENA

In relazione a quanto stabilito dall'art. 28/513 e dell'art. 52/457, si prega Codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



IL PRESIDENTE
IL V. PRESIDENTE
(Don. Francesco CAIULO)

[Signature]

- UFFICIO TECNICO ERARIALE BRINDISI -

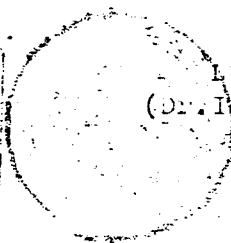
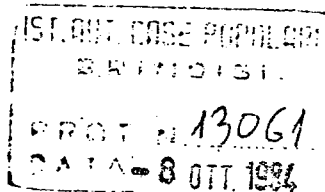
PROT. N. 5164/9064
Brindisi, 11

24 SET. 1984

- All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

OGGETTO: Legge 8/8/1977, n. 513 e 5/8/1978, n. 457 - Valutazione dello immobile sopraindicato, richiesta dell'IACP di Brindisi, ai sensi dell'art. 23/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato mo dello e a quelle desunte in luogo, ai sensi della legge di cui all'oggetto, si stima l'alloggio medesimo in L. 7.000.000 (settemilioni) al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario.



L'INSEGGERE CAPO
(Don. R. CARLO BATTISTA)

[Signature]

Ang. 110 115. DE LORO. PISACANE
Quartiere _____ Lotto/_____ 3 Via PISACANE
Civ. 2 Pal. _____ Scala B Piano 1 int. 3 Vani ut. 2+2
Legge di finanziamento 27.1949 N°408 Anno di ultimazione _____

In Catasto E.U. l'alloggio è riportato alla partita 3909 Fg.di map
pa 39 Partic. 600 Sub 8 Cat. A/4 Cls 4° Vani cat. 3,00
Rendita f. 492

il Box è riportato alla partita _____ Fg.di mappa _____ Part. _____
Sub. _____ Cat. _____ mq. _____ Rendita f. _____
l'area esclusiva scoperta di mq. _____ è riportata alla partita _____
fog. _____ part. _____

- CONFINANTI ALLOGGIO

NORD VIA PISACANE
SUD VIA MARCONI
EST SCALE B - ZUCCO INT. 4
OVEST VIA MAMELI

- CONFINANTI SCANTINATO

- AREA INDIVIDUALE

- PARTI ED AREE COMUNI

VANO SCALE - TERRAZZO

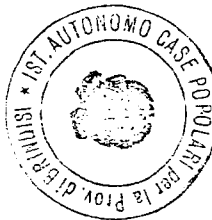
- PARTI ED AREE CONSORTILI

Consistenza alloggio a "Muri compresi"

Alloggio mq. _____ Balconi mq. _____ Cantina o Box _____

Area scoperta esclusiva mq. _____

IL COORDINATORE
Servizio Patrimonio - Patrimonio
(Geom. Vito Savino)



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. ...)

Scala 1:100

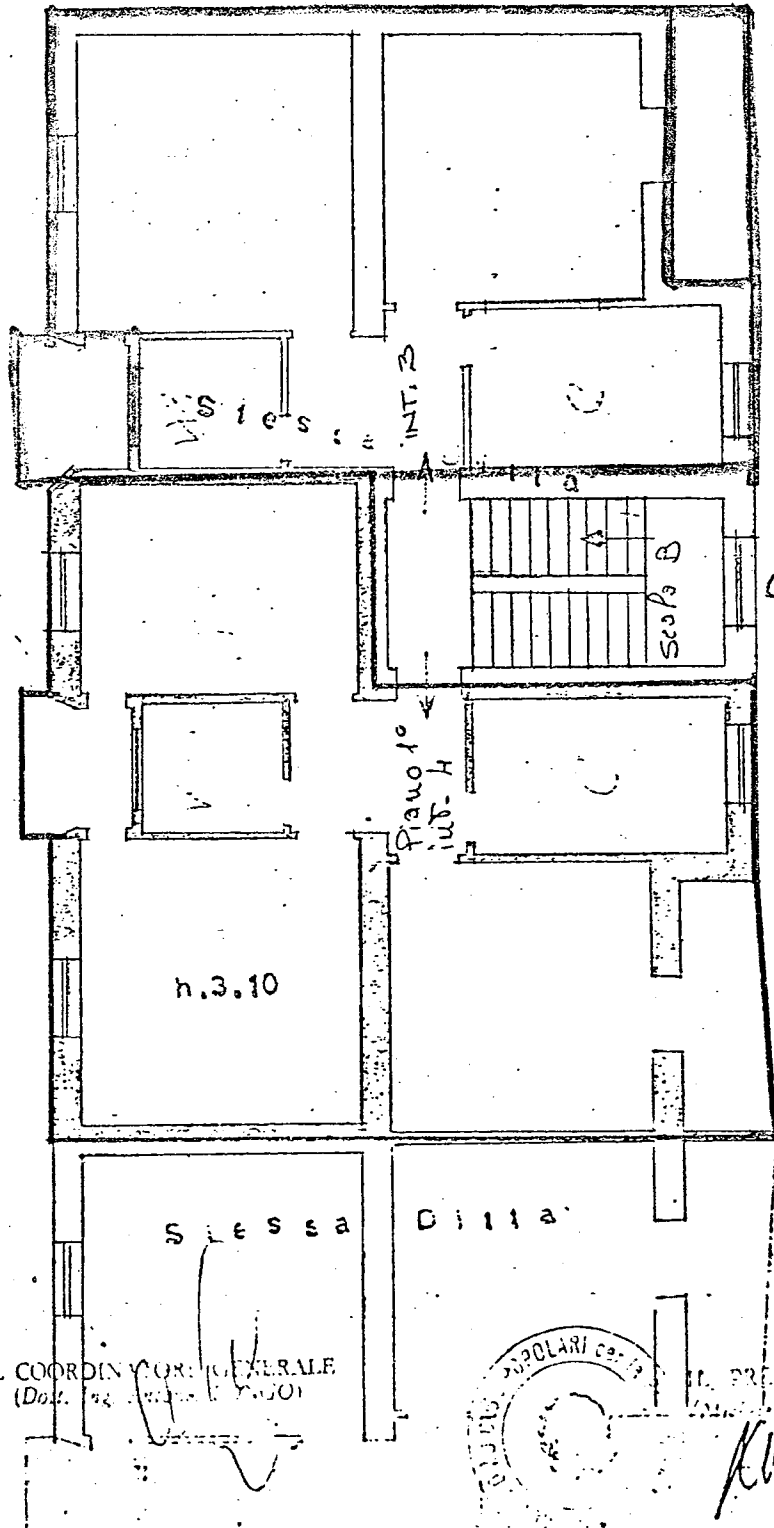
Pianta p. 1°



VIA MAMELI

Via Marconi

MESAGNE LOTTO 3°



B civ. 2

Via Pisacane

Stessa Ditta

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. ...)

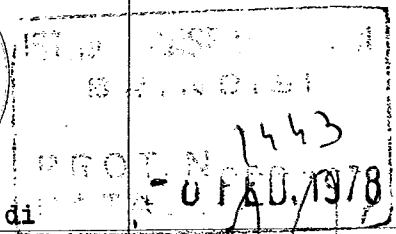
IL PRESIDENTE
(Arch. ...)



colonna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

ta Immobiliare ogget-

ta Immobiliare ogget-
to della denuncia de-



ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POP. RI DELLA PROVINCIA di

BRINDISI

La sottoscritta DE GUIDO MADDALENA, assegnataria in locazione semplice, di un alloggio economico pop.re sito nel 3° lotto Case pop.ri di Mesagne, in via C. Pisacane sc.B/8, avendo inoltrata a Codesto Istituto un'istanza, in data 4 marzo 1977 (R.R. N. 3343), per riavere la cessione a riscatto dell'appartamento, con la presente

CONFERMA

ai sensi della legge 8/8/1977 N. 513, quanto chiesto nell'istanza sopracitata.

A tal fine allega:

- a) lo stato di famiglia;
- b) la dichiarazione dell'Ufficio Imposte Dirette atto a stabilire che la richiedente è iscritta nei ruoli imposte per l'anno 1976, in qualità di pensionata.

Con Osservanza.

Mesagne, 2/2/1978

Maddalena De Guido
Via C. Pisacane 3° lotto Caspop
sc. B/8
Mesagne (BR)

Si allega alla presente copia fotostatica della lettera sopracitata del 4 marzo 1977 -



COMUNE DI MESAGNE
UFFICIO ANAGRAFE

Marche per diritti vari

STATO DI FAMIGLIA

La qualifica di Capo Famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici

N. Reg.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

sulla scorta delle risultanze dell'Anagrafe della popolazione residente

CERTIFICA

che in questo registro di popolazione risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. DE GUIDO Maddalena

1899 X

n. Mesagne 28/11/1899 n. 405 p. I
Nub.

Iscr. nascita

Via Pisacane 3/B8

Pensionata

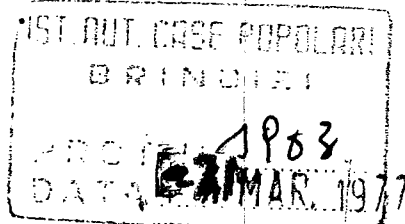
C. F.	Capo famiglia	Su	Suocero o suocera
M. g.	Moglie	Co	Cognato o cognata
Mar.	Marito	Zio	Zio
Fg.	Figlio	Zia	Zia
Pa.	Padre	Cu	Cugino o cugina
Ma.	Madre	Ptr.	Patrigno
Fr.	Fratello germano	Mtr	Matrigna
Sr.	Sorella germana	Fgs.	Figliastro o figliastrella
Fre.	Fratello consanguineo	No.	Nonno o nonna
Sro.	Sorella consanguinea	Afd.	Affidato
Fru.	Fratello uterino	Afl.	Affiliato
Sru.	Sorella uterina	Adt.	Adottato
G.	Genero	Cev.	Capo convivenza
Nu.	Nuora	Cv.	Convivente
Np.	Nipote		

Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Mesagne, li 7 DIC. 1977

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

La sottoscritta DE GUIDO MADDALENA, che attualmente occupa in locazione, l'appartamento piccolo (due vani e accessori) sito nel 3° lotto Case Popolari di Mesagne, in via C. Pisacane sc. B/8, aveva ottenuto nel giugno 1966, dalla Commissione prov.le di Codesto Istituto, la cessione in proprietà del sopradetto appartamento. Il perfezionamento del contratto fu rinviato, in attesa che il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Puglia, rivedesse i prezzi relativi ai vari appartamenti, come era stato richiesto.

Volendo ora definire la pratica, (rimasta sospesa), di cessione in proprietà del sopracitato alloggio, e, avvalendosi del diritto ~~di~~ acquisto in seguito all'assegnazione fatta dalla Commissione Prov.le, la sottoscritta chiede le venga riconfermata la cessione in proprietà, alle stesse condizioni e allo stesso prezzo venale, stabilito dal D.P. R. 27/4/1962 n° 291, in vigore alla data, della sopracitata assegnazione, del giugno 1966.

In attesa di una risposta favorevole, con tutta osservanza.

Mesagne, 4/3/1977

De Guido Maddalena (432)
Via C. Pisacane - Are. pop. 3° lotto - sc. B/8
72023 Mesagne (BR)

516. DE VICI (F. 1)

Copia

Mesagne 5-7-1966
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la
Puglia - Commissione regionale ricorsi
Bari

Io sottoscritto, De Guido Maddalena, occupo in
Mesagne (Br) un appartamento, sito nel 3° lotto
Case pop.^{re} L. B. int. 3 - Terza I° piano, in Via Carlo
Pisacane 3 - Su seguito a domanda di ricat-
to per il suddetto appartamento, che ha solo
due vani utili, più accessori, mi è stato comu-
nicato il prezzo di cessione, pari a L. 1.444.980,
stabilito da codesto Provveditorato O. P. P.

Con mio grande meraviglia ho constatato
che detto prezzo è perfettamente uguale a quel-
lo notificato per l'appartamento di 3 vani
e accessori, situato sullo ^{stesso} pianerottolo del
mio -

Alla richiesta di un chiarimento all'Istituto
Prov.^{le} Case pop.^{re}, l'ufficio competente mi ha rispo-
sto, che i prezzi di cessione, notificati agli interes-
sati, sono stati rilevati dalle tabelle, compilate da
codesto Provveditorato Reg.^{le} O. P. P.

Mi permetta di far notare che la scala B. int.
3° lotto, Case pop.^{re} di Mesagne via Pisacane, con

5 appartamenti, dei quali:

prende ~~due~~ appartamenti hanno due vani utili,
più accessori, e ~~tre~~ appartamenti ~~di~~ ^{ora se} ~~tre~~ vani
utili, più accessori ~~di~~ ^{c'è differenza di vani, dovrebbe esserci} conseguenza ~~una~~ diffe-
renza di prezzo ~~dovrebbe esserci~~ tra gli apparta-
menti grandi e quelli piccoli, ~~dato che c'è~~ ^{come}
anche una ~~diversità~~ ^{quota} di fitto -

Come stari, nello stabilire i prezzi di cessione
a riscatto degli appartamenti, non si è
tenuto conto della differenza di vani utili e
quindi di superficie, e ~~anche~~ del differente
importo di pigione?

Sarei grata se codesto Ufficio Regionale
volesse darmi un chiarimento in merito

Con osservanza

De Guido Maddalena

Via C. Pisacane - 2° lotto Case pop. ^{re} Scuola B/3-

Mesagne (Brindisi)

All' Istituto Autonomo per le Case popolari
per la Provincia di Brindisi

in risposta alla lettera inviata mi da
codesto Istituto in data 31 agosto 1966 - (N° di Prot. 4.559),
con la quale mi si sollecita di comunicare la mia
decisione, in merito alla cessione in proprietà
dell'appartamento che occupo, nel 3° lotto C. P. di Me-
sagne, Via C. Piracane, composto di vani utili 2 + acces-
sori) rendo noto, che, pur accettando le agevolazioni
proposte, non sono d'accordo per il prezzo. Infatti
ho constatato che esso è uguale a quello degli
appartamenti di 3 vani + accessori, ^{che} ~~però~~ ^{avran}
non logicamente una superficie maggiore, come
pure hanno un valore locativo più alto -

Pertanto avvalendomi delle disposizioni di leg-
ge, che me ne danno ^{la facoltà} ~~il diritto~~ ^{di} ~~nel~~ ^{nel} termine di tem-
po ^{stabilito} ~~stabilito~~, ho ~~mostrato~~ ^{presentato} ricorso, in data 5 luglio
1966, al Provveditorato Regionale per le Opere Pubbli-
che di Bari, per quanto sopra esposto -

In attesa dell'esito del ricorso in parola, prego
codesto Istituto Prov. C. P. di tenere sospesa la mia
pratica di cessione in proprietà dell'alloggio so-
pra indicato.

Con osservanza

De Guido Maddaleni
3° lotto Case popolari - Via Piracane

MODULARIO
Div. Prov. Poste - 53



AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di ricevimento
o
di pagamento

Bollo
dell'ufficio
distributore
o pagatore

Mod. 23-I (per l'interno)
(Edizione 1962-63)



Allo Spazio Maddalena

Via S. Ruffino - S. B/8

Casa pop. su

Mestagne

(Brissone)

RACCOMANDATA R.R.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

12 OTT. 1959

---o---

Uff. Amm.vo

Prot. n°

1404.

Al Sig. De Giusio Ubaldo

3° P.le Tre/le Taranto 8/8

MESAGNE

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959, n°2 - Cessione in proprietà alloggi popolari - Pubblicazione bando di cessione degli alloggi siti in MESAGNE.

Si comunica alla S.V. che in data odierna è stato pubblicato nell'Albo Comunale, nella sede di questo Istituto alla Via G.B.Casimiro n.9, il bando di cessione in proprietà degli alloggi popolari siti in MESAGNE.

In detto bando sono indicati: 1) gli alloggi che, giusta il D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 vanno a riscatto; 2) il valore venale; 3) il prezzo di cessione. Quest'ultimo risulta dal valore venale medesimo ridotto del 30%; ulteriore riduzione consistente nello 0,25% si avrà per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario fino ad un massimo di 20 anni (art.6, 1° comma D.P.R. 17.1. 1959, n°2).

La domanda di cessione in proprietà dovrà essere redatta sull'apposito modulo a stampa, che si allega alla presente, e dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Bando nell'Albo Comunale all'Ufficio Inquilinato dell'Istituto, il quale rilascerà apposito tagliando di ricevuta.

Detta domanda deve essere, a pena di decadenza, corredata dalla ricevuta del pagamento a mezzo vaglia postale, a favore dell'Istituto, del deposito di L.5.000, in conto spese contrattuali.

Tale deposito le sarà restituito qualora non dovesse risultare assegnatario.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/Dc.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA STATALE E SOVVENZIONATA

A tutti gli inquilini delle case costruite a carico
o con il contributo dello Stato che hanno diritto al
riscatto del proprio appartamento a norma del
D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il Governo ha realizzato, in piena rispondenza ai principi stabiliti, con la legge di delega 21 marzo 1958, n. 447, dal Parlamento, il preciso disposto della Costituzione che favorisce l'accesso alla proprietà della casa a tutti i cittadini.

E', questa, la soluzione di un problema agitato nella stessa sede parlamentare fin dalla prima legislatura della Repubblica.

Alla generale soddisfazione della stragrande maggioranza di coloro che vedono prossima la traduzione in realtà delle loro legittime aspirazioni, ha fatto in qualche caso riscontro il discordo atteggiamento di pochi ispirati dalle speciose argomentazioni di un ben individuato settore politico, che non manca occasione per contaminare ed offendere — anche se con tentativi destinati all'immane insuccesso — iniziative vivificate da intenti altamente morali e sociali.

Tali tentativi, oltre che pretestuosi, debbono definirsi assolutamente infondati, perchè la Commissione Interparlamentare, composta dei rappresentanti di tutte le tendenze politiche [cioè: dei Deputati Angelino

(P.S.I.), Assennato (P.C.I.), Bozzi (P.L.I.), Cervone (D.C.), Grilli (M.S.I.), Riccio (D.C.), Romita (P.S.D.I.), Veronesi (D.C.), De Pasquale (P.C.I.), Ripamonti (D.C.) e dei Senatori Amigoni (D.C.), Busoni (P.S.I.), Capalozza (P.C.I.), Ceschi (D.C.), Marazzita (P.S.I.), Pecoraro (D.C.), Restagno (D.C.), Tinzi (G.M.), Minio (P.C.I.) e De Luca (P.C.I.)] dopo aver attivamente collaborato alla stesura del provvedimento legislativo, in cinque lunghe sedute, è stata tutta concorde ed unanime nell'approvarne i singoli articoli dettagliatamente discussi, e spesso emendati secondo le richieste degli stessi componenti la commissione, ed infine il testo definitivo, come è dimostrabile con i relativi verbali ed, altresì, con la ripresa fonica delle sedute.

Senza scendere in sterili polemiche, a dimostrare l'inesistenza giuridica e morale delle ormai note critiche mosse da qualche agitatore, dimentico dei veri interessi dei ceti economicamente meno provveduti pur di servire fini particolari, valgono le seguenti irrefutabili affermazioni:

— non è vero che l'esercizio del diritto al riscatto venga imposto; è vero, invece, come risulta dallo stesso art. 4 del D.P.R. e dalle istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare 16 febbraio 1959, n. 2130, che l'esercizio del diritto al riscatto è rimesso esclusivamente alla piena libertà dell'avente titolo;

— non è vero che il riscatto degli alloggi avverrà a prezzo di mercato libero; è vero, invece, che avverrà in base a un scrupolosa valutazione del loro valore venale decurtato della relevantissima misura del 30% (oltre le successive decurtazioni dello 0,25% per ogni anno di occupazione dell'alloggio) e determinato non dagli Enti o dal Ministero, ma da apposite Commissioni costituite di funzionari e di magistrati, di primo grado e di secondo grado, sì da consentire liberamente agli interessati, con le massime garanzie giuridiche, il ricorso in appello contro la primitiva determinazione;

14

— non è vero, come si vuol fare intendere, che con il riscatto si perseguano fini speculativi; è vero, invece, che il giusto ed equo prezzo ricavato verrà tutto reimpiegato nella costruzione di nuovi alloggi destinati a coloro che ne sono ancora privi, pur appartenendo alla stessa categoria di coloro che hanno già avuto la possibilità di godere, spesso da anni, di un'abitazione a prezzo modesto e di poterla ora riscattare;

— non è vero che il tasso del 5,80% previsto per coloro che chiedono il pagamento rateale del prezzo di riscatto sia rilevante; è vero, invece, che tale tasso, compreso nella quota di ammortamento, non soltanto è di gran lunga inferiore a quello praticato sul mercato da qualsiasi istituto bancario, ma inferiore allo stesso tasso praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti che, considerate le spese afferenti ai mutui, si eleva normalmente al 6,25%;

— non è vero che il riscatto comporti il trasferimento coatto degli assegnatari che non intendono avvalersi delle provvidenze loro concesse; è vero, invece, che nei soli casi in cui una piccola minoranza impedisca alla maggioranza il libero esercizio di un diritto, peraltro a tutti conferito e solo da pochi volontariamente non esercitato, è prevista l'assegnazione a quest'ultimi di altro alloggio analogo in tutto a quello in godimento, con l'obbligo per gli Enti, come da disposizione contenute nella già citata circolare 16 febbraio 1959, n. 2130 e in quella successiva 28 aprile 1959, n. 555, di procedere con la maggiore cautela ed accortezza per ridurre al minimo, ove non del tutto evitabile, anche sotto il profilo economico, il disagio del trasferimento delle persone e delle cose;

— non è vero che il rinvio dell'entrata in vigore delle nuove provvidenze tornerebbe utile agli inquilini o agli Enti; è vero, invece, che tor-

nerebbe dannoso agli uni e agli altri, perchè toglierebbe ai primi la possibilità di entrare subito in possesso della casa nella nuova veste di proprietario e agli altri quella del reinvestimento immediato dei mezzi finanziari ricavati dalle vendite in nuove costruzioni e del correlativo nuovo incremento della propria tipica attività;

— non è vero, infine, che le nuove norme operino a scapito del patrimonio e della funzione degli Enti che svolgono la propria attività nel campo dell'edilizia popolare; è vero, invece, il contrario, perchè, oltre alla gestione delle quote di riserva e alla sostituzione ai condomini per essi prevista per la salvaguardia degli immobili alienati fino alla data dell'avvenuto totale riscatto, essi saranno chiamati a realizzare le nuove costruzioni che è nell'impegno del Governo di conferire all'integrale soluzione del programma della casa per tutti e del vano a persona.

E' nello spirito che informa le asserzioni enunciate che deve essere inquadrata la nuova provvida disciplina legislativa con la quale si compie un innegabile, notevole progresso per rendere socialmente attuale il concetto della proprietà nella proporzione e nel merito del bene fondamentale, umano, morale e cristiano della casa per tutti i ceti sociali, con preminenza per quelli economicamente meno provveduti.

Il provvedimento è veramente equo e sociale, di quella socialità che, senza tralasciare in demagogia, concilia i diritti e le speranze di ciascuno con la somma dei doveri verso il popolo tutto sulla strada di un realistico progresso generale.

Roma, 15 aprile 1959

La Direzione Generale
dell'Edilizia Statale e Sovvenzionata

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----o(0)o-----

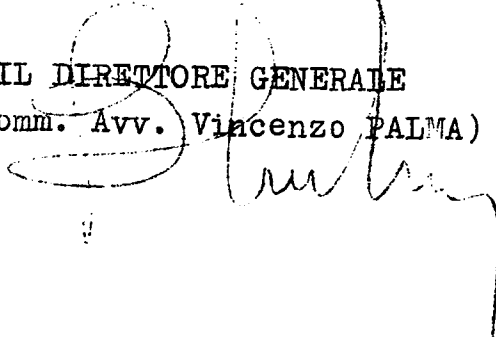
A tutti gli inquilini
dell'I.A.C.P. della Provincia di
BRINDISI

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n° 2, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

Allo scopo di illustrare alcuni particolari aspetti delle norme contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n° 2, concernente la cessione in proprietà degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo, ed al fine, inoltre, di rendere più agevole agli assegnatari degli alloggi stessi una esatta valutazione della portata e dello spirito delle norme in parola, mettiamo a tutti gli inquilini interessati copia dell'accluso foglio di vulgativo appositamente redatto dal Ministero dei LL.PP.

Si coglie l'occasione per rammentare a tutti gli inquilini che non sono in regola con i fitti che per motivi di bilancio e chiusura di esercizio si rende indispensabile effettuare il versamento a saldo, entro e non oltre il 25 giugno p.v.

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA di

B R I N D I S I

La sottoscritta DE GUIDO MADDALENA, che attualmente occupa in locazione l'appartamento piccolo (due vani e accessori) sito nel 3° lotto Case Popolari di Mesagne, in Via C. Pisacane sc. B/8, aveva ottenuto nel giugno 1966, dalla Commissione Prov.le di Codesto Istituto, la cessione in proprietà del sopradetto appartamento. Il perfezionamento del contratto fu rinviato, in attesa che il Provveditorato alle Opere pubbliche della Puglia rivedesse i prezzi relativi ai vari appartamenti, come era stato richiesto.

Volendo ora definire la pratica (rimasta sospesa) di cessione in proprietà del sopracitato alloggio, e, avvalendosi del diritto acquisito in seguito all'assegnazione fattale dalla Comm.ne Provinciale, la sottoscritta chiede le venga riconfermata la cessione in proprietà, alle stesse condizioni e allo stesso prezzo venale, stabilito dal D.P.R. 27/4/1962 - N. 291, in vigore alla data della sopracitata assegnazione del giugno 1966.

In attesa di una risposta favorevole, con tutta osservanza.

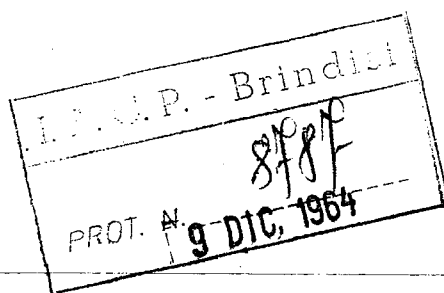
Mesagne, 4/3/1977

Recapito della sottoscritta:

Maddalena De Guido
Via C. Pisacane case pop. sc. B/8

22023.1. Mesagne

(B/8)



All'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di
Brindisi

La sottoscritta De Guido Maddalena
nata a Mesagne ed ivi domiciliata in
Via Carlo Pisacane, al 3° lotto delle Case
popolari - L. B/8, chiede a codesto Ente la
cessione in proprietà, dell'alloggio da
lei tenuto in locazione, composto di
due vani ed accessori -

La sottoscritta s'impegna di pagare il
prezzo relativo all'appartamento, in un
numero di rate mensili, da stabilirsi
nell'atto del contratto di cessione -

Inoltre, la sottoscritta chiede che siano compe-
tati, nella misura stabilita dalle norme di legge, gli
anni di effettiva occupazione dell'alloggio in locazio-
ne e cioè dal 1° dicembre 1955 ad oggi -

Allega alla presente un assegno bancario di L. 5000
(cinquemila) -

Con osservanza

Mesagne 5 dicembre 1964
De Guido Maddalena

FA
42/5
4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11-6-1966

AL SIG. DE CIVISO Maddalena

3^a lotte Case Popolari - scala B/8
Via Pisacane
MESSAGE (BR)

RACCOMANDATA R.R.

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 23I

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in Molone Lotto 3 scala B/8
Via Pisacane a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 23I ascende a lire -
1.477.980=.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 29 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

Per copia conforme

Brindisi, li
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

188

- 9 GEN. 1969

Servizio: Riscatto

- AL DR. ING. GIOVANNI ROMA
Direttore Tecnico

S E D E

OGGETTO: Commissione Regionale Ricorsi. Richiesta documenti.

La Commissione di cui all'oggetto ha chiesto alcune notizie e documenti a corredo della pratica afferente la istruttoria del ricorso dell'assegnatario Signora De Guido Maddalena, 3° Lotto case popolari scala B/3 -via Carlo Pisacane-Messagne.

Fra l'altro, infatti, con la nota n. 726 del 22/7/ u. s. il Presidente della Commissione Regionale Ricorsi chiede " una planimetria quotata dell'intero primo piano ".

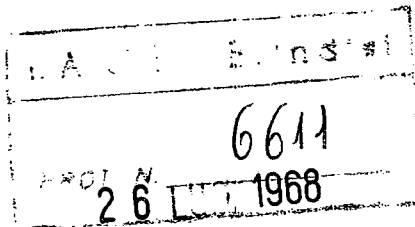
La presente, perchè la S.V. Voglia esaminare la necessità di disporre in conseguenza.--

A. De Vicienti
(A. De Vicienti)



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI



Bari, li 22 LUG. 1968

Al 1° Ufficio del Genio Civile

BRINDISI

Ufficio Comm. ne Reg. le Ricorsi

N. 426 di prot. Sez.

All'Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

Risposta al foglio del

N. Div. Sez.

ALLEGATI N.

OGGETTO: COMMISSIONE REGIONALE RICORSI (Art. 7 del D.P.R. 17.1.1959 n. 2
e successive modifiche) - Esame ricorso dell'assegnataria
Sig.ra DE GUIDO Maddalena - Via Carlo Pisacane - MESAGNE -

RACCOMANDATA

A seguito della Provveditoriale 28.10.1966 n. 32363, si comunica che per poter esaminare il ricorso indicato in oggetto è necessario che codesto Ufficio trasmetta ad intermediazione degli atti inviati dall'Istituto Autonomo Case Popolari di BRINDISI con propria nota 17.12.1966 n. 9357, il Verbale della Commissione Provinciale nonché il prospetto di valutazione dell'alloggio in parola.

Nel contempo l'I.A.C.P. verrà rimettere ancora una planimetria quotata dell'intero 1° piano e copia conforme del bando di concorso in base al quale la predetta Sig.ra DE GUIDO Maddalena ha chiesto il riscatto dell'appartamento.

Per il Presidente della Commissione Regionale
(Dott. Ugo Tannelli)

D/G

9357

17 DIC. 1966

SEZ. RISCATTO

- AL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE
OO.PP. PER LA PUGLIA-COMMISSIONE
REGIONALE RICORSI

B A R I

Oggetto: Art.7 del D.P.R.17.I.1959,n.2 e successive modificazioni
Ricerse dell'assegnataria De Guido Maddalena, 3° Letto Case
Popolari-scala B/8-via Pisacane, Mesagne.

Si riscontra la Provveditoriale n.32363 -Ufficio Commissione
Regionale ricorsi-del 28.IO.e.s., per inviare, unitamente alla presente,
la copia conforme della lettera raccomandata con la quale fu comunica-
to all'assegnataria di cui all'oggetto il valore venale dell'alloggio
stabilito dalla Commissione Provinciale; altresì per inviare le altre
notizie richieste le quali sono servite di base per la valutazione
dell'alloggio in argomento, e precisamente: l'appartamento risulta costi-
tuito di due vani utili ed accessori, per una superficie complessiva di
mq. 56.

Inoltre si fa presente che per la valutazione del valore venale
è stata tenuta conto dei seguenti indici di differenziazione: ubicazione,
esposizione, orientamento e piano.

Sono stati altresì determinati quindi i seguenti valori venali
per mq. di superficie:

Piano rialzato	L.39.200
" primo	L.40.800
" seconde	L.40.000

per cui l'appartamento in parola sito al primo piano e della superficie
di mq.56 è stato segnato come valore venale presunto di: $56 \times L.40.800 =$
L.2.284.800.-

Distinti saluti.

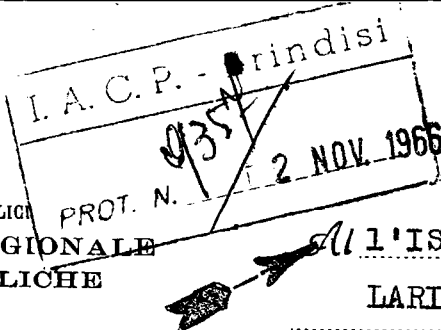
IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE
BARI



Bari, li 28 OTT 1966

Ufficio Comm. Reg. Ricorsi

N. 32363 di prot. Sez.

Risposta al foglio del

N. Div. Sez.

LARI di BRINDISI

e p.c.: ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE RI-
SCATTO ALLOGGI POPOLARI

Ufficio del Genio Civile di
BRINDISI

ZEMA - BARI

ALLEGATI N.

OGGETTO: COMMISSIONE REGIONALE (Art. 7 del D.P.R. 17.1.1959 n° 2 e succes-
sive modifiche). Esame ricorso dell'assegnataria De Guido Maddalena di
Mesagne.

A

E' pervenuto alla Commissione Regionale di que-
sto Provveditorato, il ricorso presentato dalla Si-
gnora De Guido Maddalena assegnataria dell'alloggio
sito a Mesagne in Via Pisacane (3° lotto Case Popo-
lari, scala B, interno 3, primo piano).

Allo scopo di esaminare il ricorso predetto, si
prega codesto Istituto Case Popolari di volver invia-
re a questa Commissione Regionale la copia conforme
della lettera raccomandata, con la quale venne comu-
nicato il valore venale stabilito dalla Commissione
Provinciale, unitamente a tutti gli atti che sono
serviti di base per la valutazione dell'alloggio in
argomento.

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE

Dott. Ugo Sannelli

U/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11-6-966

AL SIG. DE GUIDO Massimo

31/10/1966 (P. 11/8-V. 10) (P. 11/8-V. 10)

MEGLIONE (PR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Karame Lotto 3 scala --- Via P. 11/8-V. 10 a suo tempo assegnatoLe in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.477.980 =.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pratica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

Per copia conf.

Brindisi, li 20 DIC. 1966
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Palma

I. A. C. P. - Brindisi	
PROT. N.	4936
12 SET. 1966	

Brace

*Istituto Autonomo per le Case popolari per
la Provincia di Brindisi*

X

in risposta alla lettera inviatami da
codesto Istituto in data 31 agosto 1966 (N. di Prot. 4559), con la qua-
le mi si sollecita di comunicare la mia decisione
in merito alla cessione in proprietà, dell'appartamen-
to che occupo, nel 3° lot. C. P. di Mesagne - Via Piracane, di
vani utili 2 + accessori, rendo noto che, pur accettando le
agevolazioni proposte, non sono d'accordo per il prez-
zo - Infatti ho constatato che esso è uguale a quello
degli appartamenti di 3 vani utili + accessori, che logica-
mente avranno una superficie maggiore, come pure
hanno un valore locativo più alto -

Pertanto avvalendomi delle disposizioni di legge,
che me ne danno la facoltà, ho inoltrato (nel Tempo
di Termine utile) ricorso al Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche di Bari, in data 5-7-1966, per quanto
sopra esposto -

In attesa dell'esito del ricorso, prego codesto Istitu-
to Prov. C. P. di tenere sospesa la mia pratica di cessione
in proprietà dell'alloggio sopra descritto.

Con osservanza
Mesagne 9 settembre 1966

Le Guido Madotalena
3° lot. C. P. Via Piracane s. B/s
Mesagne

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
-----00°00-----

Prot. N

7559

Brindisi, lì

31 AGO. 1966

AL Sig. "

DE GUIDA MADDALENA

VIA Pisacane

MEJONE

Oggetto: D.P.R. 17.1.1959, n.2 e successive modificazioni. -

Per poter dare ulteriore corso alla pratica di cessione in proprietà dell'alloggio, è necessario che la S.V. riscontri la Raccomandata che ha ricevuto da questo Istituto in data 11.6.1966

La S.V. dovrà comunicare le modalità che intende adottare in ordine alla corresponsione del prezzo di cessione dell'appartamento.

Si rammenta che la Legge sul riscatto citata in oggetto, dà all'assegnatario la facoltà di scelta del pagamento adottando quello in unica soluzione oppure quello col sistema rateale. In quest'ultimo caso sarà applicato l'interesse del 5%.

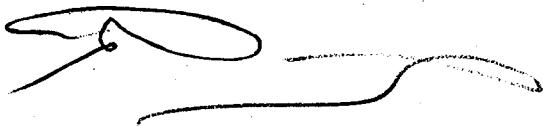
Nel caso la S.V. scegliesse il sistema rateale di pagamento, dovrà precisare a questo Istituto il numero degli anni entro i quali intende riscattare, tenendo presente che il termine massimo è di anni 20.

Si attende un sollecito riscontro alla presente.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

PA/DV/gg.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, lì 11.6.966

AL SIG: DE GUIDO MADDALENA
3. lotto C.P. Scala B/8
Via E. P. Macanè
MESAGNE

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in Mesagne Lotto 3 scala B/8
B/8 Via Macanè a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.477.980.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 29 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oooOooo-----

21 DIC. 1964

N. di prot.

9371

Brindisi li

AL SIG.

Dr. Guido Modolena
3° lotto. Via Carlo B. come

RACCOMANDATA

Ubersagne

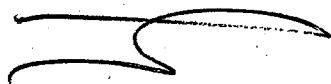
Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I. A. C. P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione. -

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -





A.C.P. - Brindisi
9980
PROT. N. 1 APR. 1965

MINISTERO LAVORI PUBBLICI
DIREZ. GEN. EDIL. STAT. E SOVV.

Div. 19^a
Prot. 1688

OGGETTO; D.P.R. 17.1.1959, n. 2 e successive modificazioni - Comunicazione del valore venale determinato dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 2 -

Roma, 11 marzo 1965

ALLE COMMISSIONI PROVINCIALI DI CUI
ALL'ART. 6 DEL D.P.R. 17.1.1959, N. 2
PRESSO GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
LORO SEDI

ALLE COMMISSIONI REGIONALI DI CUI
ALL'ART. 7 DEL D.P.R. 17.1.1959, N. 2
PRESSO I PROVVEDITORATI ALLE OO. PP.
LORO SEDI

AGLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI
LORO SEDI

ALL'I.N.C.I.S. R O M A

AI COMUNI LORO SEDI

ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
LORO SEDI

AGLI ENTI COSTRUTTORI DI CASE POPOLARI
SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI
AL D.P.R. 17.1.1959, n. 2 E SUCC. MODIF.
LORO SEDI

ALL'I.S.E.S. R O M A

e p.c. AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE

LORO SEDI
AI PROVVEDITORATI ALLE OPERE PUBBLICHE
LORO SEDI

ALLE INTENDENZE DI FINANZA
LORO SEDI
ALLE PREFETTURE
LORO SEDI

AL MINISTERO DELLE FINANZE - Direz.
Gen. del Demanio R - O M A
AL MINISTERO DELL'INTERNO - Direz.
Gen. dell'Amministrazione Civile
R O M A

AL MINISTERO DEI TRASPORTI - Azienda
Autonoma delle Ferrovie dello Stato
R O M A

AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
R O M A

ALL'AZIENDA AUTONOMA DEI SERVIZI TELEFONICI
R O M A

Si premette che questo Ministero, con la circolare 10 giugno 1962,

./.

n. 2810 (pag. 10) ebbe ad impartire istruzioni sulla procedura che doveva essere seguita in sede di comunicazione della determinazione del valore venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali di cui all'art. 6 del D.P.R. 17.1.1959, n. 2.

Al riguardo fu precisato che tale determinazione doveva essere comunicata dalle Commissioni predette, mediante lettera raccomandata, a questa Amministrazione, all'Ente proprietario, ed all'assegnatario e che dalla data di ricevimento di tale comunicazione decorrevano i termini per l'eventuale ricorso alle competenti Commissioni regionali di cui all'art. 7 del D.P.R. 17.1.1959, n. 2.

Ciò premesso, si fa presente che l'art. 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che ha sostituito l'art. 10 del D.P.R. 17.1.1959, n. 2, dispone, al quarto comma, che il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale deve essere comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dagli Enti interessati all'inquilino.

Atteso quanto sopra, le istruzioni a suo tempo diramate quando la legge non disponeva in argomento devono essere modificate ora che una espressa disposizione indica l'Ente dal quale deve essere effettuata la comunicazione della determinazione del valore venale di cui trattasi.

A modifica, pertanto, di quanto in precedenza partecipato con la circolare 10 luglio 1962, n. 2810, ed allo scopo di evitare ogni possibile dubbio degli interessati sulla decorrenza dei termini utili per l'impugnativa del prezzo, resta inteso che la comunicazione del valore venale degli alloggi determinato dalle competenti Commissioni provinciali di cui all'art. 6 del D.P.R. 17.1.1959, n. 2, non dovrà più essere fatta, mediante lettera raccomandata, dalle Commissioni predette all'Ente proprietario, all'assegnatario ed a questo Ministero.

./.

Le Commissioni provinciali, una volta determinato il valore venale dell'alloggio, dovranno, invece, comunicare tale valore soltanto all'Ente proprietario che provvederà poi a comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore stesso all'inquilino ed a questo Ministero.

Dalla data di ricevimento di tale comunicazione decorrono i termini per l'eventuale ricorso alle Commissioni regionali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 2.

Restano ferme le istruzioni fornite con la ripetuta circolare 10 luglio 1962, n. 2810 (a pag. 11) per quanto riguarda la notifica delle decisioni adottate dalle Commissioni regionali suindicate a cura della Segreteria delle Commissioni stesse.

Si resta in attesa di assicurazioni al riguardo.

IL MINISTRO
F.to Mancini

per copia conforme
IL DIRETTORE DI DIVISIONE





Segreteria

SCUOLA MEDIA STATALE

« S. I. MAJA MATERDONA »

MESAGNE (Brindisi)

LA PRESIDE

Visti gli atti di Ufficio

CERTIFICA

N° Reg.C.A.

IL SEGRETARIO

(Gildo Montanaro)

che gli alunni De Guido Guido e De Guido Francesco

figli di Stanislao e di Muscogiuri Daria, nati entrambi

bi a Torre S. Susanna il primo l'addì 18/4/1943 e il

secondo l'addì 1/9/1941; per il corrente anno scola-

stico 1954/55 si sono iscritti a questa Scuola Me-

dia ed hanno frequentato la Classe I^a Sez. A.-----

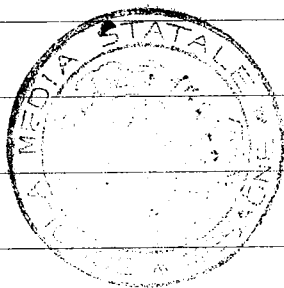
A richiesta degl'interessati per gli usi di Legge.

Mesagne li 15 Giugno 1955

LA PRESIDE

(Giuseppina Salomi)

Giuseppina Salomi





929

30 LUG. 1955

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Al nome di (c)

(di o ~~for~~) (d)

e (di o ~~for~~) (e)

nato il 27-11-1899 in

Provincia (o Stato) (f) di

sulla richiesta di (g)

per (h)

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (i)

(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri per i cittadini nati all'estero.
(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre. (e) Cognome e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.

30 LUG. 1955



IL SEGRETARIO

(Firma)



929

30 LUG. 1955

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato^(a)

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Al nome di (c)

(di o ~~for~~) (d)

e (di o ~~for~~) (e)

nato il 27-11-1899 in

Provincia (o Stato) (f) di

sulla richiesta di (g)

per (h)

si attesta che in questo Casellario giudiziale risulta: (i)

(a) Generale, penale o civile.

(b) La Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita della persona alla quale il certificato si riferisce; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, anche per gli stranieri per i cittadini nati all'estero.

(c) Cognome e nome della persona alla quale il certificato si riferisce.

(d) Nome del padre, (e) Cognome e nome della madre.

(f) Per i nati all'estero.

(g) Cognome e nome del richiedente.

(h) Motivo della richiesta.

(i) Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data della decisione; — 2° il magistrato che la pronunziò e la sua sede; — 3° il dispositivo; — 4° (per le decisioni penali di condanna) il titolo del reato, indicando se tentato o se continuato, con le aggravanti, compresa la recidiva, attenuanti e diminuenti, le pene inflitte, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, o di tendenza a delinquere e le misure di sicurezza applicate; — 5° gli articoli di legge applicati; — 6° le pene accessorie che conseguono alla condanna; — 7° la data di esecuzione dell'ultima pena, ossia giorno, mese e anno in cui cessò di essere scontata, ovvero: NULLA.

Seguono la data, la firma del Segretario della Procura e il timbro dell'ufficio.

La legalizzazione della firma del Segretario è fatta dal Procuratore della Repubblica, ed è soggetta alla normale tassa di concessione governativa.

I certificati rilasciati con urgenza, e cioè nello stesso giorno della richiesta, sono soggetti alla tassa di bollo di L. 2.

N. B. — Il certificato è rilasciato su domanda al Procuratore della Repubblica competente. Alla domanda deve unirsi il certificato di nascita od altro documento che il Procuratore della Repubblica stesso ritenga equipollente. La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo.

30 LUG. 1955



IL SEGRETARIO

(Firma)

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA ORALMENTE

Mod E 062714

Riscosso L. 1800

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI Prudini

Io sottoscritto Pomaro Aldo
nato a Napoli (prov. Coadunata) il 1-12-1924
con qualifica di Prudini
quale delegato del Sig. Titolare dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Prudini

che il Sig. Le Guido Maddaleno
nato a Menzie il 28-11-1899
iscritto nell'Anagrafe del Comune di Menzie (prov. BR)
e domiciliato nel Comune di Pisacane (prov. 4)
Via/Piazza 3/138
ai fini del rilascio di un certificato comprovante di trovarsi, ai sensi dell'art. 88-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nella situazione tributaria per la concessione dei benefici previsti dall'art. della legge
ai sensi, per gli effetti e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15

h a d i c h i a r a t o : (*)

☐ di non aver posseduto, nell'anno 19....., alcun reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche

ovvero:

☒ di aver posseduto, nell'anno 19 76, i seguenti redditi netti:

DESCRIZIONE	DICHIARANTE	CONIUGE	FIGLI MINORI
REDDITO COMPLESSIVO NETTO:			
Redditi:			
a) dominicale dei terreni L.			
b) agrario »			
c) dei fabbricati (rendita catastale aggiornata o reddito effettivo) »			
d) di impresa »			
e) di lavoro autonomo »			
f) di capitale (dividendi, interessi ed altre rendite) »			
g) di lavoro dipendente ed assimilati, compresi gli assegni familiari »	3.080.895		
h) di partecipazione in società di persone e similari »			
i) diversi »			
AMMONTARE COMPLESSIVO L.	3.080.895		
che, al netto degli oneri deducibili di (1) »	180.000		
si riduce a L.	2.900.895		

(*) contrassegnare la parte che interessa.

(1) nell'ipotesi di oneri dichiarati in misura forfettaria ed in termini d'imposta, riportare il corrispondente imponibile con l'aliquota del 10%.

e che per i suesposti redditi: (*)

☒ ha presentato la ~~dichiarazione Mod. 740~~, ovvero:

☒ il Mod. 101

all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Prusich
il Severino (ricev. n.)

☐ non ha presentato nè la dichiarazione dei redditi mod. 740 nè il mod. 101

ovvero:

☐ che i redditi sono inclusi nella dichiarazione presentata dal Sig.
il (ricev. n.)

nonchè:

45
di aver posseduto, nell'anno 19., i seguenti redditi esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1):

Negativo

7 Il dichiarante

Mascherano Dequino



funzionario

Severino Aldo

* * *

Ai sensi del citato articolo 88-bis, comma, l'ammontare di L.
previsto dalla legge per consentire la verifica della sussistenza della
condizione per la concessione dei benefici ivi previsti, deve essere aumentato
diminuito di L.

per effetto delle quote aggiuntive
detrattive previste dallo stesso art. 88-bis, allo scopo di rendere omo-
genei i dati di raffronto fra redditi netti ed imponibili assoggettabili, fino al 31 dicembre 1973,
alle imposte fondiarie, di ricchezza mobile e complementare, e dal 1° gennaio 1974, all'imposta
sul reddito delle persone fisiche.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, per uso alloggi

Prusich il 12-1-1978



funzionario delegato
(nome, cognome e qualifica)

Severino Aldo

(*) contrassegnare la parte che interessa.

(1) in caso di inesistenza dei predetti redditi, specificare: « negativo ».



C O M U N E di M E S A G N E

(Provincia di Brindisi)

IL SINDACO

per la verità richiesto

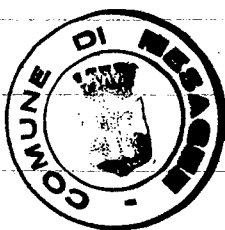
C E R T I F I C A

che la Sig.na DE GUIDO Maddalena Maria Rosaria fu
Cosimo e fu Biscosi Maria Addolorata nata in Mesagne
li 28 novembre 1899, insegnante elementare, è residente
in questo Comune.=

Perchè consti rilascia il presente a richiesta
dell'interessata.

Mesagne, li 30 marzo 1958

IL/S IND AC



46
Spett/le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

La sottoscritta, DE GUIDO Maddalena fu Cosimo, insegnante in attività di servizio presso le Scuole elementari del Comune di Mesagne e quindi ivi residente, chiede a codesto Istituto Autonomo Case Popolari, l'assegnazione di un alloggio, nel complesso di Case Popolari di recente costruzione (lotti III/o e IV/o) sito in via Latiano.

Alliga alla presente un assegno bancario di L.500,=- e i documenti richiesti, come da unito elenco in duplice copia, ad eccezione della dichiarazione, di cui al n.5 del bando di concorso, non avendo la sottoscritta abitazione propria nel Comune di Mesagne, per cui sin da quando esplica in esso la sua attività professionale, con conseguente obbligo di residenza, ha vissuto in camere mobiliate.

Con osservanza

Torre S. Susanna, li 3 Agosto 1955

del
De Guido Maddalena fu
Cosimo - presso
Argentieri - Piazza Vittorio Emanuele II. L. 6.
(Brindisi) Mesagne

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

7 DIC. 1955

N° 1187

Brindisi Al.

Uff. Reg.

De Guido Maddalena
~~Esposito~~
 Al Sig. ~~Esposito~~

presso Argentieri (Piazza)
 Tiforio Emanuele 24

Mesaguy

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via. per baranto lotto... 3° scala. B.... interno (antata - 1° piano)

Detto alloggio è composto di vani e utili. 2 oltre gli accessori equivalente a vani legali. 4

Le invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Cassinara n. 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di L. 26.080 come appresso dovuto:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10-12-1955</u> al <u>10-1-1956</u> | L. <u>5.000</u> |
| L. <u>14.00</u> vano x vani. 4 | L. <u>5.000</u> |
| b) canone consumo acqua normale | L. <u>450</u> |
| c) contributo nelle spese di illuminazione scale | L. <u>50</u> |
| d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) | L. <u>18.810</u> |
| e) deposito spese contrattuali | L. <u>1.000</u> |
| f) I.G.E. 3% su a) | L. <u>140</u> |

TOTALE

L. 26.080

In sede al contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 20 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE
 (Com. te Ubaldo Vallerino)
[Signature]

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI BARI

Stazione di Mesagne

46
N° 24/ 312 di pret. Mesagne li 13/10/1955

Risposta al foglio n. 24123 del 9 settembre 1955

Oggetto: Assegnazione alloggi popolari.



ALLA PREFETTURA DI

BRINDISI

Si comunicano qui di seguito le informazioni richieste col foglio in riferimento sul conto di DE GUIDO MADDALENA :

- 1°) il reddito complessivo del nucleo familiare è di L. 40.000 mensili;
- 2°) è nubile senza prole;
- 3°) ha veramente necessità di alloggio perchè priva,;
- 4°) abita nell'attuale casa da circa 4 mesi (stanza mobiliata)
- 5°) è persona comprensiva dei doveri di condominio;-
- 6°) è di buona moralità e solvibilità.

IL MARESCIALLO MAGGIORE COMANDANTE LA STAZIONE

(Domenico Sanarico)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, written over the printed name of the commandant.



COMUNE DI MESAGNE

(PROVINCIA DI BRINDISI)

ATTO NOTORIO

L'anno mille *novicentocinquantaquattro* il giorno *ventidue* del mese di *giugno* in Mesagne, nel Palazzo Municipale.

Innanzi a Noi *Dot. Marco Bondi, annesso delegato* Sindaco del Comune suddetto, assistiti dal sottoscritto Segretario, sono comparsi:

- 1.) *Caranna Felice di Commaso di anni 32, Impiegato*
- 2.) *Caroli Marcello di Vincenzo di anni 27, Impiegato*
- 3.) *Oliva Giacomo di Giovanni di anni 24, Studente*
- 4.) *Marini Cosimo di Ugo di anni 28, Impiegato*

domiciliati in questo Comune, aventi i requisiti di legge richiesti e non interessati in questo atto ai quali previa l'ammonizione loro rivolta dell'obbligo di dire la verità, stando in piedi ed a capo scoperto, alla nostra presenza, l'uno dopo l'altro hanno prestato giuramento pronunziando la seguente formula: «Giuro di dire la verità, null'altro che la verità».

Interrogati separatamente ci hanno dichiarato quanto segue:

Ci consta e siamo certi che De Guido Maddalena Maria Rosaria fu Cosimo e fu Bissoni Maria Addolorata nata a Mesagne il 28-11-1899 iscritta nella sua abitazione sita alla Via B. Normanno nr 7, i nipoti: De Guido Francesco di Stanislao nato a Torre S. Susanna il 1-9-1941 e De Guido Guido di Stanislao nato a Torre S. Susanna il 18-4-1943 e che i suddetti nipoti frequentano la scuola media statale in questo Comune. -

Del che si è redatto il presente verbale che letto, approvato e sottoscritto, si rilascia a richiesta di *De Guido Maddalena M.^{te} Rosaria* e per uso *consueti dalla legge*

- 1.) *Caranna Felice*
- 2.) *Caroli Marcello*
- 3.) *Oliva Giacomo*
- 4.) *Cosimo Marini*

IL SEGRETARIO COMUNALE

De Luca



IL SINDACO

De Luca

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

=====

- 1)= Situazione di famiglia *con*
- 2)= certificato dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD.
di Brindisi -
- 3)= certificato di residenza -
- 4)= certificato generale del Casellario Giudiziale -
- 5)= assegno bancario di L.500,= emesso dal Banco di
Napoli (B.n.795576/166)
- 6)= certificato del Provveditore agli Studi attestan-
te il versamento dei contributi INA-CASE -
- 7)= atto notorio da cui risulta che durante il periodo
scolastico la richiedente ospiterà, per ragioni di
studio, i propri nipoti.
- 8)= certificato d'iscrizione e frequenza di detti ni-
poti presso la Scuola Media Statale di Mesagne.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

=====

- 1)= **Situazione di famiglia** - *con*
- 2)= **certificato dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD.**
di Brindisi -
- 3)= **certificato di residenza -**
- 4)= **certificato generale del Casellario Giudiziale -**
- 5)= **assegno bancario di L.500,- emesso dal Banco di**
Napoli (B.n.795576/166)
- 6)= **certificato del Provveditore agli Studi attestan-**
te il versamento dei contributi INA-CASE -
- 7)= **atto notorio da cui risulta che durante il periodo**
scuolastico la richiedente ospiterà, per ragioni di
studio, i propri nipoti.
- 8)= **certificato d'iscrizione e frequenza di detti ni-**
poti presso la Scuola Media Statale di Mesagne.